FARMACI INNOVATIVI

35.01 E IDENTICI (35.02 35.05 35.010 35.021 35.014)

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:riformulazione

Art. 35-bis.
(Istituzione del Fondo dedicato al rimborso dei farmaci innovativi e oncologici innovativi)

1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 393 la parola: «400,» è soppressa;

b) a decorrere dal 1° gennaio 2022 il comma 400 è soppresso;

c) a decorrere dal 1° gennaio 2022 il comma 401 è sostituito dal seguente:

«401. A decorrere dal 1° gennaio 2022, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un Fondo del valore di 1.000 milioni di euro destinato al concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei farmaci innovativi. Resta ferma in capo al Ministero della salute la competenza a disciplinare le modalità operative di erogazione delle risorse stanziate, sulla base dei criteri stabiliti con il decreto adottato ai sensi del comma 405.

d) dopo il comma 401 è inserito il seguente:

«401-bis. Il Fondo di cui al comma 401 è finanziato per 664 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse del comma 393 e per 336 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ;

e) al comma 402 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: «ai commi 400 e 401» sono sostituite con le seguenti: «al comma 401»;

Conseguentemente:

a) ovunque ricorrano le parole: ai commi 400 e 401 sono sostituite dalle seguenti: al comma 401;

b) al comma 402-bis, le parole "ai Fondi previsti" sono sostituite dalle seguenti: "al Fondo previsto" e le parole "dei Fondi" sono sostituite dalle seguenti: "del Fondo"

c) al comma 405 le parole: dei fondi sono sostituite dalle seguenti: "del fondo";

d) al comma 406, le parole "di ciascuno dei fondi" sono sostituite dalle seguenti: "del fondo";

c) l'articolo 1, comma 550, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è abrogato.

pag. 144 4